



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Oggetto: **Rifiuto iscrizione modifica denominazione sociale – Società Bocchi Lucedio srl n. rea PR 222219 n. RI 02242280341**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, “Registro delle Imprese” , che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’ unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente recita “ *L’ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*”;
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 12/07/2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia – assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 “Camera di Commercio, Industria artigianato e Agricoltura dell’Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili”;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 “procedimento di iscrizione su domanda”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.”;

PRESO IN ESAME il modello S2, inviato telematicamente in data 18/04/2024 prot. n. 46241/2024, relativo all’istanza di iscrizione della modifica statutaria inerente la denominazione della società Bocchi Lucedio srl n. r.i. 02242280341;

ESAMINATA la modulistica presentata ove nel riq. note viene precisato che l’istanza viene presentata per integrare la pratica di donazione quota sociale e comunicazione socio unico precedentemente evasa, dove per mero errore materiale, non si è provveduto a modificare la denominazione sociale;

LETTO l’art. 2470 del cod. civ. IV comma che dispone: Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio;

ACCERTATO dalla visura camerale che risulta correttamente iscritto il socio unico a far tempo dal 03/04/2024 come da istanza prot. n. 45467 del 17/04/2024 , evasa il 18/04/2024;



TENUTO CONTO che con l'introduzione della Circolare Ministeriale 06/05/2016 n. 3689/C " Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro imprese e per la denuncia al repertorio economico amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico" sono stati rivisti i modelli di società, non prevedendo più quale forma giuridica quella della "società unipersonale" per cui, l'unico adempimento previsto, in questo caso, è quello della comunicazione dei dati del socio unico sulla base di quanto disposto dall'art. 2470 del cod. civ. sopraccitato;

RICHIAMATI il 2° comma dell'art. 2479 del cod. civ. che stabilisce: "in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci.....punto 4) le modificazioni dell'atto costitutivo"; e l'art. 2480 relativo alle modificazioni dell'atto costitutivo che recita: " le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479 bis . Il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436";

LETTO il comma I dell'art. 2188 del cod. civ. : " è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge" e il comma II punto b) dell'art. 7 del D.P.R. 581/95 : "nel registro delle imprese sono iscritti gli atti previsti dalla legge, che sanciscono il principio di tipicità e tassatività delle iscrizioni da effettuarsi al registro delle imprese;

VERIFICATO altresì che il Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) prevede, nel caso di modifiche statutarie di srl, il deposito per l'iscrizione, a cura del Notaio rogante, unico soggetto obbligato, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, di un estratto del verbale di assemblea straordinaria, eventuale statuto e altri allegati ;

ACCERTATO che l'istanza presentata risulta composta della sola modulistica con la quale si modifica la denominazione sociale con l'inserimento di " società unipersonale "; tale variazione, integrando una modifica statutaria deve essere iscritta dal Notaio con atto notarile;

CONSTATATO che, a seguito della sospensione della pratica da parte dell'ufficio e della comunicazione del rigetto della stessa, notificata con la modalità "gestione correzioni" in data 28/02/2024, comunicazione consegnata in pari data, ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito;

DATO ATTO che nel caso di specie, la domanda di cui in premessa, non rientra tra gli atti tipici per i quali è prevista l'iscrizione, in quanto la modifica della denominazione sociale, integra una modifica statutaria che, come tale, deve essere deliberata con un verbale di assemblea dei soci da iscrivere a norma dell'art. 2436 del cod. civ.;

RICHIAMATO l'art. 11, del D.P.R 581/1995 che attribuisce all'ufficio Registro Imprese la verifica della completezza formale della documentazione e l'esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione;

RITENUTO conseguentemente che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto dell'istanza portante la modifica statutaria inerente la denominazione sociale;



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese – Atti Societari, che a tal fine appone in calce la propria firma.

DETERMINA

1. di non accogliere per i motivi suddetti e a mente di quanto disposto dall'art. 11 del DPR 581/95 l'iscrizione della domanda specificata in premessa;
2. di comunicare all'impresa, presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all'istanza presentata, il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 del cod. civ;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE – ATTI SOCIETARI
(Dott. Andrea Mazza)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.